



Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi

La nuova valutazione dei rischi ai sensi del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvato dal D.Lgs. 81/2008

La valutazione dei rischi è un elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi **obbligo indelegabile del datore di lavoro** di cui all'art.17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Tutti i datori di lavoro delle aziende esercenti in tutti i settori di attività e di tutte le tipologie di rischio che hanno in forza i lavoratori subordinati e autonomi e i soggetti ad essi equiparati devono obbligatoriamente:

- 1. effettuare il processo di valutazione dei rischi ed**
- 2. elaborare il documento di valutazione dei rischi.**

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori **ivi compresi i rischi particolari tra cui:**

1. rischi collegati allo stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo del 08.10.2004. Tale obbligo decorre dall'elaborazione delle rispettive indicazioni dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, o in difetto, dal 01.08.2010;
2. rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.151 del 26.03.2001;
3. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale della prestazione di lavoro .

In riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 306 del D.Lgs. 81/2008 **fino al 31 dicembre 2008 restano validi i documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi del D. Lgs. 626/1994.** Dal 1 gennaio 2009 le aziende, anche se sono in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/1994, devono adeguarsi alle modalità di valutazione previste dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in particolare:

1. effettuare la valutazione in collaborazione con l'RSPP e il medico competente
2. effettuare la valutazione ed elaborare il documento previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dell'RLST
3. rielaborare il documento di valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori; o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.

Il documento della valutazione dei rischi come da art. 28 del D.Lgs. 81/2008, redatto a conclusione del processo della valutazione, deve avere data certa o, ai fini della prova della data, deve essere sottoscritto dal datore del lavoro, dall'RSPP, dall'RLS/RLST e dal medico competente ove nominato, e contenere oltre ai documenti già previsti dal D.Lgs. 626/1994 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione, programma delle misure) anche:

1. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
2. l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi
3. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Le aziende che occupano **fino a 10 lavoratori** possono elaborare l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.

Sanzioni. La mancata valutazione dei rischi comporta per il datore di lavoro delle aziende che non presentano alta pericolosità l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. L'elaborazione del documento della valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'art. 29, commi 2 e 3 comporta l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro, come da art. 55 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.